Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — **Roma — Sabato, 14 marzo 1925** — **Numero 61**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* - Ancona *G. Focola* - Aquila *F. Agnelli* - Arezzo *A. Pellegrini* - Ascoli Piceno *Ugo Cesari* - Avellino *C. Leprini* - Bari *Fratelli Favia* - Belluno *S. Benetta* - Benevento *E. Tomaselli* - Bergamo *Anonima libraria italiana* - Bologna *L. Cappelli* - Bolzano *L. Trevisini* - Brescia: *E. Castoldi* - Cagliari *R. Carta Raspi* - Caltanissetta: *P. Milia Russo* - Campobasso (*) - Caserta (*). — Catania: *G. Giannotta* - Catanzaro *V. Scaglione* - Chieti: *R. Piccirilli* - Como *C. Nani e C.* - Cosenza *R. Riccio* - Cremona *Libreria Sonzogno*. — Cuneo *G. Salomone* — Ferrara *Taddei Soati* - Firenze *A. Rossini* - Fiume *Libreria Dante Alighieri* - Foggia: *G. Pilone* - Forlì *G. Archetti*. — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* - Girgenti: *L. Bianchetta* - Grosseto *F. Signorelli* - Imperia *S. Benedusi* - Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* - Livorno *S. Belforte e C.* - Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti* - Mantova *Arturo Mondori* - Massa Carrara *E. Medici* - Messina *G. Principato* - Milano: *Libreria Fratelli Treves in Galleria* - Modena *G. T. Vincenzi e nipote* - Napoli *Anonima Libraria italiana* - Novara *R. Guaglio* - Padova *A. Draghi* - Palermo *O. Fiorenza* - Parma *D. Vannini* - Pavia *Succ. Bruni Marelli* - Perugia *Simonelli*. — Pesaro: *O. Semprucci* - Piacenza *V. Porta* - Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola *E. Schmidt* - Potenza (*) - Ravenna: *E. Lavagna e F.* - Reggio Calabria *R. D'Angelo* - Reggio Emilia: *L. Bonvicini* - Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini*. — Rovigo *G. Marin* - Salerno *F. Schiavone* - Sassari *G. Ledda* - Siena *Libreria San Bernardino* - Siracusa *G. Greco* - Sondrio *Zarucchi* - Spezia: *A. Zacutti* - Taranto *Fratelli Filippi* - Teramo *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* - Trapani *G. Banci* - Trento *M. Disertori* - Treviso: *Longo e Zoppelli* - Trieste *L. Cappelli* - Friuli *Libreria Carducci* - Venezia *L. Cappellin* - Verona: *R. Cabianca* - Vicenza *G. Galla* - Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *C. Filacchioni* — Per la Francia Parigi: *Libreria Italiana* Rue du 4 Septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI****, nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI *da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie****; e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

	BUONI DA L. 100		BUONI DA L. 500		BUONI DA L. 1000	
entro 2 mesi dall'emissione	L. 100 —		L. 500 —		L. 1000 —	
dopo 2 »	» 100,50		» 502,50		» 1005 —	
» 4 »	» 101 —		» 505 —		» 1010 —	
» 6 »	» 101,60		» 508 —		» 1016 —	
» 8 »	» 102,10		» 510,50		» 1021 —	
» 10 »	» 102,70		» 513,50		» 1027 —	
» un anno	» 103,50		» 517,50		» 1035 —	
» 14 mesi	» 104 —		» 520 —		» 1040 —	
» 16 »	» 104,70		» 523,50		» 1047 —	
» 18 »	» 105,40		» 527 —		» 1054 —	
» 20 »	» 106,20		» 531 —		» 1062 —	
» 22 »	» 107 —		» 535 —		» 1070 —	
» 2 anni	» 108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato	» 540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
» 3 »	» 113,50		» 567,50		» 1135 —	
» 4 »	» 118,90		» 594,50		» 1189 —	
» 5 »	» 124,60		» 623 —		» 1246 —	
» 6 »	» 130,20		» 651 —		» 1302 —	
» 7 »	» 136 —		» 680 —		» 1360 —	
» 8 »	» 142,20		» 711 —		» 1422 —	
» 9 »	» 148,60	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato	» 743 —	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
» 10 »	» 156,60		» 783 —		» 1566 —	
» 11 »	» 164,60		» 823 —		» 1646 —	
» 12 »	» 172,80		» 864 —		» 1728 —	
» 13 »	» 180,90		» 904.50		» 1809 —	
» 14 »	» 189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato	» 945 —	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
» 15 »	» 199,30		» 996,50		» 1993 —	
» 16 »	» 209,70		» 1048,50		» 2097 —	
» 17 »	» 220,10		» 1100,50		» 2201 —	
» 18 »	» 230,50		» 1152,50		» 2305 —	
» 19 »	» 241,50		» 1207,50		» 2415 —	
» 20 »	» 252,90		» 1264,50		» 2529 —	

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 485.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 2357.

Inclusione dell'abitato di Sorancen nell'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla citata legge 9 luglio 1908 (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sorancen, frazione di Cesio Maggiore, in provincia di Belluno.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1925.
Atti del Governo, registro 234, *foglio* 65. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 486.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1925, n. 251.

Aggiunte e modificazioni alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le successive aggiunte e modificazioni, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Sentito il Comitato istituito col R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I allegata al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportaz.
Ghisa da fusione	Per la fabbricazione di cucine ad altri apparecchi per cuocere le vivande, di stufe, radiatori, tubi ad alette, di caldaie per caloriferi e di raccordi per tubazioni.	Illimitata	1 anno
Mezzoriso e risino	Per la fabbricazione dell'amido.	Illimitata	2 anni
Tessuti di truciolo	Per essere incollati su tessuti di cotone, apprettati o rifiniti (concessione provvisoria, valevole due anni).	Kg. 100	1 anno
Vetri speciali colorati	Per la fabbricazione di vetrate lampade e lampadari artistici colorati o dipinti a smalto, trasparenti comunque legati (concessione provvisoria, valevole due anni).	Kg. 100	1 anno
Tessuti di cotone incerati, lastre di vetro, ruote in lamiera stampate, amperometri contachilometri orologi, avvisatori elettrici nastri per ceppifreno o dischi per frizioni, candele di accensione.	Per il completamento o la guarnitura di automobili e autocarri (concessione provvisoria, valevole un anno).	Illimitata	1 anno
Tessuti di cordonetti di cotone e cordonetti di cotone (cablè).	Per la fabbricazione di pneumatici (concessione provvisoria, valevole un anno).	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

L'importazione temporanea dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) *rame e zinco in pani e rottami*, per la fabbricazione di oggetti di ottone di ogni specie;

b) *alluminio in lingotti*, per la fabbricazione di lamiere;

c) *lamiere di ferro greggie*, per la fabbricazione di scatole da riesportare vuote o piene di qualsiasi prodotto;

d) *acciaio in billettes, barre, verghe e tubi*, e *tubi di rame* per la fabbricazione di proiettili di artiglieria.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: kg. 100; termine massimo accordato per la riesportazione: un anno;

e) *materiali metallici* per costruzione di automobili e per la fabbricazione di serrature e lucchetti, e di guarniture per navi e veicoli di ogni specie, mobili, porte e finestre, bauli, valigie, astucci, borsette e portamonete, o per la fabbricazione di bottoni in metallo semplici ed a pressione.

Tra i materiali metallici ammessi per la costruzione delle automobili sono compresi i getti fusi ed i tubi di acciaio senza saldatura, le catene per comando-dinamo e gli ammortizzatori di colpi.

Quantità ammesse all'importazione temporanea: illimitata; termine massimo accordato per la riesportazione: due anni.

Art. 3.

E' prolungato a 2 anni il termine per la riesportazione del riso lavorato ottenuto dal riso greggio e semilavorato importato temporaneamente, giusta la voce relativa della tabella I allegata alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, modificata col R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1962.

Art. 4.

E' revocata la concessione di importazione temporanea delle lastre di vetro per la fabbricazione di lastre fotografiche, di cui al R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1627.

Art. 5.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, di cui alla tabella II annessa al R decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte, a titolo di esperimento, le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'esportazione temporanea	Quantità minima ammessa all'esportazione temporanea	Termine massimo accordato per la reimportaz.
Pelli di agnello conciate.	Per essere preparate sul tipo suède (concessione provvisoria, valevole due anni).	Kg. 100	6 mesi
Tessuti di cotone greggi.	Per ridurne la superficie ad imitazione di quella della lana (concessione provvisoria, valevole un anno)	Kg. 100	6 mesi

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti, fino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato con Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 74. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 487.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 242.

Esonero dalle tasse scolastiche per gli italiani di Zara e della Dalmazia che si iscrivano, previ i titoli necessari, nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 388;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2438;
Visto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 53, che detta norme sul pagamento e sugli esoneri dalle tasse scolastiche nei Regi istituti nautici;
Sentito il Consiglio dell'istruzione nautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli italiani di Zara e della Dalmazia i quali abbiano i titoli di studio per l'iscrizione ai Regi istituti nautici, è concesso l'esonero totale dalle tasse e dalle sopratasse scolastiche secondo le norme seguenti.

Art. 2.

Gli aspiranti all'esonero devono presentare domanda al preside dell'istituto entro il 15 settembre che precede l'anno scolastico a cui la domanda si riferisce, corredandola dei seguenti documenti:
1° titolo di studio prescritto dal R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417;
2° certificato di nascita;
3° certificato di nazionalità italiana.
I certificati rilasciati da autorità iugoslave dovranno essere vidimati dall'autorità consolare italiana competente. Sarà cura del preside provvedere alla legalizzazione delle firme dei consoli da parte del Ministero degli esteri.
Tali documenti dovranno rimanere allegati alla domanda ed essere conservati nell'archivio dell'istituto.

Art. 3.

E' del pari consentita l'iscrizione ai giovani di nazionalità italiana provenienti da scuole iugoslave i quali provino con titoli di studio conseguiti in tali scuole aventi riconoscimento legale e con eventuale esame di integrazione, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.
Il Consiglio di classe stabilisce quali materie e prove debbono essere comprese nell'esame di integrazione di cui al comma precedente.
La relativa deliberazione sarà comunicata al Ministero della marina.

Art. 4.

Nell'ordine di precedenza di iscrizione stabilito dagli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, gli alunni di cui all'articolo precedente saranno messi in ultimo.
Quando non vi siano posti nell'istituto al quale essi aspirano sarà facoltà del Ministero destinarli in altro istituto.

Art. 5.

I giovani che non ottengono la promozione o la licenza perdono il beneficio concesso dall'articolo 1 per l'anno in cui ripetono la classe.

Art. 6.

Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai candidati esterni agli esami di licenza.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore con l'anno scolastico 1924-1925, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Art. 8.

Disposizione transitoria.

I giovani che si trovano nelle condizioni previste dal presente decreto per ottenere il rimborso delle tasse già pagate nell'anno scolastico 1924 25 e l'esonero da quelle che rimangono da pagarsi nello stesso anno, ne devono fare apposita e documentata domanda entro un mese dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 64. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 488.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 216.

Erezione in Ente morale dell'istituto autonomo per le case popolari « La nuova Poppi », in Poppi.

N. 216. R. decreto 8 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'istituto autonomo per le case popolari « La nuova Poppi », con sede in Poppi, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 489.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 218.

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutuo soccorso fra i sordomuti, in Roma.

N. 218. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società di mutuo soccorso fra i sordomuti, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 490.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 219.

Modificazione allo statuto della Società di mutuo soccorso dei commessi di commercio di Genova e Provincie liguri.

N. 219. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 21 dello statuto della Società di mutuo soccorso dei commessi di commercio di Genova e Provincie liguri.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1925.

Numero di pubblicazione 491.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 225.

Istituzione di un Regio consolato di 1ª categoria, di prima classe in Mersina.

N. 225. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio vice consolato in Mersina viene soppresso; viene istituito un Regio consolato di 1ª categoria, di prima classe in Mersina, con giurisdizione sulla Cilicia (vilayetti di Mersina e di Adana), con l'assegno annuo da corrispondersi al titolare di lire 38,000 e la quota massima da ammettersi a rimborso per spese di ufficio, di L. 6000 oro annue, ed il vice consolato di Adana passa dalla dipendenza del Regio consolato generale a Smirne a quella del predetto Regio consolato a Mersina.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1925.

Numero di pubblicazione 492.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 235.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto comunale per le abitazioni minime, in Trieste.

N. 235. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto comunale per le abitazioni minime, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1925.

Numero di pubblicazione 493.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 239.

Donazione a favore del Regio conservatorio di musica di Milano per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 239. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione della signorina Adelina De Marchi a favore del Regio conservatorio di musica di Milano per l'istituzione di una borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1925.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925.

Nomina del Regio commissario liquidatore della gestione in Italia della Compagnia portoghese di assicurazioni « Esfera », con sede in Lisbona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Considerato che con decreto Ministeriale del 4 maggio 1923 la gestione in Italia della Compagnia portoghese di assicurazioni « Esfera » con sede in Lisbona veniva affidata ad un Commissario governativo;

Viste le dimissioni rassegnate dal Commissario liquidatore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. Colonnesi Francesco, ispettore provinciale del demanio e tasse, presso la Intendenza di finanza di Napoli, è nominato, in sostituzione del cav. rag. Pietro Simoncini, Regio commissario liquidatore della gestione in Italia della Compagnia portoghese di assicurazioni « Esfera », con sede in Lisbona e rappresentanza nel Regno in Napoli.

Art. 2.

La liquidazione si compirà sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, sotto l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e al regolamento 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 3.

Al Regio commissario spetta, a carico della impresa in liquidazione, l'indennità giornaliera di L. 10.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1925.

Approvazione di nomine a soci onorari del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 6, 7 e 26 dello statuto organico del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 3ª);

Viste le deliberazioni in data 5 giugno 1924, 8 e 22 gennaio 1925 dell'Istituto predetto;

Decreta:

Sono approvate le nomine a soci onorari residenti del Reale istituto di incoraggiamento, deliberate nelle adunanze del 5 giugno 1924, 8 e 22 gennaio 1925, dei signori prof. Ferruccio Zambonini, prof. Francesco Giordani, prof. Gabriele Torelli, prof. Giuseppe Campanella, prof. Mario Gleyeses.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1925.

Aggiunta della dogana di Fiume per la provincia del Carnaro, alla tabella degli uffici doganali incaricati di servizi inerenti alle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 225, che estende, fra l'altro, al territorio di Fiume la legislazione vigente nel Regno in materia di imposte indirette;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1923, che designa gli uffici doganali incaricati della gestione dei servizi inerenti alle imposte di fabbricazione, nonchè il successivo decreto Ministeriale 1° luglio 1924, n. 9369, che stabilisce la circoscrizione doganale di Fiume;

Determina:

Alla tabella annessa al citato decreto Ministeriale 16 giugno 1923 è aggiunta la dogana di Fiume per la provincia del Carnaro.

La presente disposizione avrà effetto dal 1° marzo 1925.

Roma, addì 5 febbraio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Zara e di Ozzano Monferrato (Alessandria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Zara.

MAESTA',

Profonde scissioni manifestatesi in seno all'Amministrazione comunale di Zara, aggravatesi a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco e da due assessori, e culminate nella seduta consiliare nella quale dette dimissioni furono discusse, hanno determinata una situazione per la quale il Consiglio comunale viene a trovarsi nell'impossibilità di funzionare.

In tale stato di cose, il Prefetto, anche in vista dei perturbamenti della pubblica quiete, che, data la grave tensione degli animi, potrebbero derivare dalla accennata situazione, ha dovuto provvedere alla sospensione del Consiglio comunale.

E poichè l'atteggiamento che i componenti la rappresentanza elettiva reciprocamente conservano non lascia sperare che l'Amministrazione possa riprendere il suo regolare funzionamento, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Zara è sciolto.

Art. 2.

Il signor grand'uff. dottor Bartolomeo Andreoli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 26 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ozzano Monferrato, in provincia di Alessandria.

MAESTA',

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Ozzano Monferrato, sorta dalle elezioni dell'aprile 1923, hanno provocato le dimissioni di sedici sui venti consiglieri assegnati per legge al Comune, per cui, non essendo l'Amministrazione stessa in grado di funzionare, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Una recente inchiesta ha, d'altro canto, accertato gravi irregolarità ed abusi nella concessione delle forniture, e la diretta partecipazione di alcuni amministratori in affari del Comune.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, e poichè, d'altro canto, appare necessario porre riparo al disordine riscontrato nella civica azienda con un periodo di gestione straordinaria, si rende indispensabile la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ozzano Monferrato, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Renato Vittadini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 58

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	126 17	Belgio	124 22
Londra	117 125	Olanda	9 81
Svizzera	472 07	Pesos oro	22 02
Spagna	347 12	Pesos carta	9 70
Berlino (marco oro)	5 83	New-York	24 531
Vienna (Shilling)	3 48	Oro	473 33
Praga	72 70	Belgrado	39 30
Dollaro canadese	24 42	Budapest	0 034
Romania	11 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 £1
	3.50 % » (1902)	74 75
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 93
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 06

Bollettino N. 59

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	126 80	Belgio	124 51
Londra	117 858	Olanda	9 855
Svizzera	475 34	Pesos oro	22 27
Spagna	349 87	Pesos carta	9 76
Berlino (marco oro)	5 85	New-York	24 652
Vienna (Shilling)	3 48	Oro	475 67
Praga	73 —	Belgrado	39 70
Dollaro canadese	24 64	Budapest	0 0341
Romania	12 10		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 17
	3.50 % » (1902)	74 75
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 81
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 97

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° avviso di distruzione di cedola.

E' stata denunciata la distruzione della cedola al 1° luglio 1924 annessa al certificato nominativo n. 146,868, consolidato 5% dell'annua rendita di L. 850 intestato a Righi Irma fu Celso, moglie di Vanni Vannino.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento dell'importo della cedola suddetta.

Roma, 2 marzo 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per tre borse di perfezionamento negli studi interessanti la pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite tre borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

Art. 2.

Il godimento delle borse avrà la durata di 12 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso istituti, stabilimenti ed aziende esistenti in Italia, da designarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Lo stesso Ministero stabilirà la data di decorrenza del godimento delle borse.

I titolari dovranno raggiungere la destinazione, ed effettuare gli eventuali cambiamenti che fossero loro prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero L'arbitrario abbandono della residenza porterà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali, ed, eventualmente, la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre, ed alla fine dell'anno di godimento delle borse, i titolari dovranno riferire al Ministero, in apposita relazione, sugli studi compiuti.

Art. 3.

Per ciascuna borsa è assegnata la somma di L. 9000, pagabili a rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontrerà ciascun vincitore per raggiungere la propria destinazione, e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Ministero dell'economia nazionale, su proposta motivata di una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà facoltà di sottoporre gli aspiranti alle prove che riterrà opportune.

A parità di condizioni, avranno titolo di preferenza gli ex combattenti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso per il conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 3, e pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale di agricoltura, divisione 5ª), non oltre 40 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato i 35 anni di età, alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) laurea in scienze naturali od in chimica, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

f) titoli, tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente, nello studio in cui intende perfezionarsi;

g) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

h) Ogni altro documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati, a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*), debbono aver data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) quei concorrenti, che, alla data del presente decreto, si trovino in godimento di analoga borsa di studio.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e revocare il godimento delle borse a quei titolari che, a suo giudizio, risultassero o se ne rendessero immeritevoli.

Alla spesa occorrente per le borse di studio sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo «Spese per funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura» del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1925-1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, contenuta nel R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici, presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caro viveri.

Il concorso è per esami, a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero dei voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 aprile 1925 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria: quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Parma presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Parma, 25 febbraio 1925. *Il direttore*: GARDENGHI.

Concorso al posto di assistente alla cattedra di igiene, polizia sanitaria e tecnica delle ispezioni delle carni da macello presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra d'igiene, polizia sanitaria, e tecnica delle ispezioni delle carni da macello presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di lire 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caro viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 aprile 1925 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizioni della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Parma presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Parma, 25 febbraio 1925. *Il direttore*: GARDENGHI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.